

CONVENZIONE DI RICERCA PER LO STUDIO DELLE RAZZE DI PERONOSPORA DEL GIRASOLE PRESENTI SUL TERRITORIO MARCHIGIANO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DEL PATOGENO IN ATTUAZIONE DEL BANDO DELLA REGIONE MARCHE L.R. 37/99 – DGR 1419 del 23.11.2016

TRA

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali di seguito denominato **CREA-CI**, sede legale in Via Po 14, 00198 Roma, C.F. 97231970589, P.IVA 08183101008, sede amministrativa in S.S. 673 km 25,200 – 71122 Foggia, sede operativa in Via Cagiata n. 90, Osimo (AN), rappresentante legale Dott. Salvatore Parlato, nato a il; interviene alla firma del presente atto il Direttore del CREA-CI, prof. Nicola Pecchioni, nato a il e domiciliato presso la sede di Foggia, giusta procura conferita dal presidente con atto notarile del 30.11.2018

E

Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, con sede legale e domicilio fiscale in Osimo (AN), via dell'Industria, 1 - C.F. e P. IVA 01491360424 di seguito, denominata "**ASSAM**" con intervento alla firma del presente atto del Direttore, Dott. Lorenzo Bisogni nato in il in qualità di rappresentante legale e domiciliato per la carica presso la sede **dell'ASSAM**

PREMESSO CHE

La Regione Marche ha concesso un contributo complessivo di € 56.000,00 per la spesa ammessa di € 70.000,00 con D.D. n. 64/IAB del 11/06/2018 della P.F. Innovazione Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro per l'attuazione di un progetto di ricerca su "*...lo studio delle razze di peronospora del girasole presenti sul territorio marchigiano finalizzato al contenimento del patogeno*", in esecuzione di quanto previsto dalla stessa Regione con D.G.R. n. 1419 e L.R. 37/99, da realizzarsi sotto la responsabilità scientifica del Dott. Andrea Del Gatto

Il contributo è da distribuire tra i partner partecipanti al progetto con le seguenti rispettive quote di assegnazione:

Partecipanti	Spesa ammessa	Contributo concesso
CREA-CI – coordinatore	€ 55.250,00	€ 45.250,00
ASSAM – partner	€ 14.750,00	€ 10.750,00
Totale progetto	€ 70.000,00	€ 56.000,00

In data 28/02/2019 è stata stipulata tra la Regione Marche e il CREA-CI apposita convenzione per il trasferimento al CREA-CI, in qualità di coordinatore, del contributo

complessivo del progetto, ammontante a € 56.000,00, nonché per la definizione delle modalità di esecuzione e della durata del progetto, la cui scadenza è prevista il 28/02/2022, salvo proroghe concesse dalla Regione Marche.

Per il predetto progetto è stato assegnato il CUP n. **B71G16000010008** che deve essere riportato in tutti i documenti giustificativi delle spese.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse al presente articolato formano ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di ricerca.

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Il CREA-CI affida al partner ASSAM, che accetta, l'esecuzione delle attività così come stabilite nel progetto esecutivo approvato e finanziato con provvedimento della Regione Marche citato in premesse.

Art. 2 – Durata

Le parti stabiliscono che le attività oggetto della presente Convenzione di ricerca avranno inizio dalla data di sottoscrizione e dovranno concludersi entro la data di scadenza, come citato in premessa, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe, che dovranno essere specificatamente approvate dalla Regione Marche.

Art. 3 – Importo della convenzione

La spesa complessiva ammessa a finanziamento di pertinenza dell'**ASSAM** per la realizzazione delle attività di ricerca approvate dalla Regione Marche è di € 14.750,00, così suddivisa:

Voce di spesa	Spesa ammessa	Contributo concesso
Personale	€ 14.000,00	€ 10.000,00
Materiale di consumo	€ 750,00	€ 750,00
Spese generali	===,==	===,==
Totale	€ 14.750,00	€ 14.750,00

Art. 4 – Rendicontazione

Il partner **ASSAM** si obbliga ad inviare al **CREA-CI** i documenti per la rendicontazione richiesta in conformità agli schemi previsti dal Bando di finanziamento della Regione Marche e secondo le modalità indicate nella normativa in vigore.

Saranno ammesse a rendicontazione le spese sostenute a partire dalla data del provvedimento di finanziamento citato in premessa.

Art. 5 – Modalità di pagamento

Il CREA-CI provvederà a trasferire gli importi del finanziamento di pertinenza dell'ASSAM in base a quanto previsto dal Bando della Regione Marche L.R. 37/99 – D.G.R. 1419 del 23.11.2016 e dal Decreto di assegnazione citato in premessa, mediante versamento presso la Banca UBI BANCA Agenzia di ANCONA, IBAN IT54E031110260000000006929.

Detti pagamenti, compresa l'eventuale anticipazione, saranno in ogni caso subordinati all'avvenuto incasso del contributo erogato dalla Regione Marche.

L'ASSAM dichiara di essere consapevole e di accettare che la corresponsione del contributo del CREA-CI sarà subordinata al riconoscimento e rimborso della rendicontazione dei costi da parte della Regione Marche, secondo la normativa di riferimento.

L'ASSAM esonera sin d'ora il CREA-CI da ogni responsabilità in caso di omissioni o ritardi nella corresponsione del contributo predetto per cause non imputabili a negligenze di ASSAM, ferma restando la possibilità per ASSAM di chiedere la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art.6 del presente atto, a seguito di comunicazione scritta.

In caso di interruzione dell'attività, sarà riconosciuto ad ASSAM soltanto l'importo corrispondente al contributo effettivamente reso, ritenuto ammissibile dalla Regione Marche, e comunque per un ammontare non superiore a quanto stabilito al provvedimento di assegnazione del contributo con gli atti citati in premessa.

Art. 6 – Risoluzione

Le parti possono risolvere la presente Convenzione nei casi di inadempimento o ritardo non sanato entro 30 giorni dalla ricezione di formale diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo Posta Elettronica Certificata o con Raccomandata A.R..

Trascorso il termine sopra citato, la risoluzione della Convenzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

Art. 7 – Responsabilità

Le parti si impegnano a tenere indenni ed esonerare la rispettiva controparte da qualsiasi impegno o responsabilità a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi con riferimento alle attività svolte da ciascuna delle parti in forza della presente Convenzione.

Art. 8- Impegno finanziario

Il contributo complessivo concesso di cui all'art. 3 è fisso e invariabile, e non è soggetto né a revisioni né a rivalutazioni, riconoscendo espressamente da parte di ASSAM che esso è sufficiente per l'attuazione della ricerca di riferimento della

presente convenzione.

Art. 9 – Proprietà dei risultati

I risultati della ricerca sono di proprietà della Regione Marche e dei soggetti che cofinanziano il progetto. I risultati non brevettabili sono resi disponibili in qualunque momento a chi ne facesse richiesta e verranno messi a disposizione dalla Regione Marche a chiunque vorrà usufruirne nell'interesse dell'agricoltura regionale e nazionale.

I risultati utilizzabili ai fini dell'ottenimento di un brevetto saranno divulgati solo dopo aver ottemperato alle procedure utili per la tutela dei diritti di brevettabilità al fine di non ledere il carattere di "novità".

Qualora dalla ricerca oggetto del bando si ottengano innovazioni o invenzioni tali da consentire la richiesta di un brevetto, attraverso un accordo di gestione congiunto tra le Parti, verranno stabilite le quote di diritto relative alla proprietà intellettuale del brevetto nonché le modalità di gestione e mantenimento dei brevetti stessi.

Le Parti al termine del progetto e ad avvenuta consegna della documentazione necessaria al pagamento del contributo da parte della Regione Marche, potranno divulgare i risultati, citando la predetta Regione quale fonte di finanziamento per la realizzazione del progetto.

Art. 10 – Tutela del background

Le parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna parte (o da terzi per conto di una singola parte) durante l'esecuzione della presente convenzione sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Le parti si obbligano per l'intera durata della presente convenzione così come nei successivi cinque anni dalla conclusione effettiva della convenzione, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione della presente Convenzione o in dipendenza di questa, rendendosi responsabili del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei suoi dipendenti e collaboratori esterni. Le parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni:

- a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio;
- b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di un delle Parti;
- c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra parte;
- d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbliga di segretezza;
- e) che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di procedimento giudiziale.

Art. 11 – Sicurezza

Ciascuna delle parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio

personale che è tenuto ad uniformarsi al regolamento disciplinare e di esecuzione vigente nelle sedi dove si svolge l'attività della presente Convenzione e nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti da entrambi i contraenti ai fini della presente convenzione verranno trattati ai sensi del Codice in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 Codice Privacy), integrato dal D.lgs. 101/2018, nonché del Regolamento UE n. 2016/679 G.D.P.R..

Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, le parti dichiarano di essere stati informato che:

- I dati di personali verranno trattati ai fini dell'esecuzione del rapporto contrattuale e dell'adempimento di obblighi imposti dalla legge, e potranno essere conservati o comunicati anche ai fini di future reciproche proposte contrattuali;
- Le parti avranno diritto, ai sensi di legge, ad ottenere l'accesso ai propri dati, di chiederne la modifica o cancellazione e/o opporsi al loro utilizzo;
- Le parti rilasciano il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei suddetti dati.

Art. 13 - Oneri fiscali

Le parti convengono che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 4 – atti non aventi prestazioni e contenuti patrimoniali della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della parte richiedente.

L'eventuale imposta di bollo sarà a carico di ASSAM che dovrà trasmettere idonea documentazione attestante il versamento.

Ai fini dell'assegnazione le Parti dichiarano che le prestazioni della convenzione non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in quanto rientranti nell'ambito delle attività istituzionali non esercitate in forma di impresa, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 - Foro competente

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente atto, le parti si impegnano a perseguire la soluzione in via amministrativa, preliminarmente rispetto alla proposizione di azioni giudiziali.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le parti, il Foro competente sarà quello di Ancona, ovvero sarà individuato secondo le norme del c.p.c..

Letto, confermato e sottoscritto

Osimo, lì _____

Il Direttore
ASSAM

Dott. Lorenzo Bisogni

Il Direttore
CREA-CI

Prof. Nicola Pecchioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa